



22.02.2007

---

# Indagine conoscitiva relativa alla revisione delle disposizioni d'esecuzione della LTC

## Sintesi dei risultati

---

### 1. In generale

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato la modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10). In applicazione dell'art. 10 della legge sulla consultazione (RS 172.061), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA-TEC) ha chiesto il parere degli ambienti interessati sul disegno di modifica delle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale. L'indagine conoscitiva è stata avviata il 28 giugno 2006 e si è conclusa il 15 settembre 2006.

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha ricevuto 48 pareri (cfr. allegato). *Electrosuisse*, *Gemeindeverband* e *TSS* hanno comunicato di non avere osservazioni particolari. L'*ACSI* ha rinunciato a prendere posizione, ma ha chiesto che siano considerati con attenzione i commenti delle altre organizzazioni per la protezione dei consumatori. *FSC* sostiene i pareri espressi da *Egalité Handicap* e *UCBC*. Dal canto suo *USAM* condivide i pareri di *asut* e *SAVASS* e si dice pienamente d'accordo con le osservazioni fatte dalla *Camera di commercio vodese* delle arti e mestieri, osservazioni che allega al suo parere.

### 2. Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

#### Posti di tirocinio (art. 9)

L'obbligo imposto ai fornitori di servizi di telecomunicazione di offrire almeno il 3 per cento dei posti di lavoro come posti di tirocinio ha raccolto pareri diversi. Mentre i sindacati (*USS*, *Sindacato della comunicazione*, *Transfair/Travail.Suisse*) e *SAB* accolgono favorevolmente l'introduzione di tale obbligo, i fornitori (*sunrise*, *Swisscable*, *Verizon*, *VTX*) e *asut* vi si oppongono. *Conduit* propone di restringere l'obbligo ai fornitori con più di 500 impiegati. *AES* ritiene che quest'obbligo limiti troppo il margine di manovra delle imprese e consiglia una soluzione meno coercitiva. *Egalité Handicap* chiede all'UFCOM di esaminare in che misura potrebbe essere promossa la formazione professionale dei disabili nell'ambito dell'art. 9 OST.

Taluni considerano fattibile la percentuale dei posti di tirocinio proposta (*Centre patronal*, *USAM*), altri vorrebbero invece aumentarla al 4-5 per cento (*USS*, *Sindacato della comunicazione*, *Transfair/Travail.Suisse*), altri ancora auspicerebbero invece una riduzione al 2 per cento (*asut*, *Cablecom*). *Orange* sostiene che occorrerebbe rinunciare a specificare una quota precisa e propone al mas-

simo, come *COLT*, *sunrise*, *Tele2* e *Verizon*, di tener conto solo dei posti di lavoro corrispondenti a una formazione professionale riconosciuta.

A parte le persone e le organizzazioni che propongono di eliminare l'intero art. 9 OST (*asut*, *sunrise*, *Swisscable*, *Verizon*, *VTX*), *Cablecom*, *COLT*, *Conduit*, *economiesuisse*, *Orange*, *USAM*, *Tele2* e *AES* si schierano contro l'introduzione di una disposizione che imponga ai fornitori che ricorrono a terzi per fornire i loro servizi di telecomunicazione, di garantire nei loro confronti il rispetto dell'obbligo di fornire posti di tirocinio (cpv. 2).

*Swisscom* suggerisce inoltre che i fornitori possano collaborare con terzi per la formazione dei tirocinanti, mentre l'*Unione delle città svizzere* chiede che l'obbligo sia effettivo solo dopo 18 mesi dall'inizio delle attività del fornitore.

### **Trasparenza dei prezzi (art. 10)**

Le misure proposte per garantire la trasparenza dei prezzi raccolgono i favori delle organizzazioni per la protezione dei consumatori (*KF*, *SKS*). I fornitori (*Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Tele2*, *Verizon*, *VTX*) considerano invece che tali misure siano gravose e che non facciano necessariamente l'interesse dei clienti. Quest'opinione è condivisa da *asut*, *Centre patronal*, *economiesuisse*, *USAM* e *Comco*. *asut*, *Cablecom*, *Orange*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Tele2*, *Verizon* presentano proposte concrete di modifica dell'art. 10 cpv. 1, volte ad attenuare le esigenze e tener conto della prassi attuale (segnale sonoro). *Orange* e *Swisscom* fanno lo stesso per il cpv. 2. *Orange* domanda inoltre che l'entrata in vigore sia differita di 18 mesi se le disposizioni proposte dovessero essere mantenute.

*Egalité Handicap* e *UCBC* chiedono che le informazioni previste siano disponibili sia per gli ipovedenti che per gli audiolesi. *GLUE* auspica che l'art. 10 OST e l'art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (cfr. di seguito art. 104) siano anche applicabili alle tasse supplementari che i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano per le comunicazioni verso servizi a valore aggiunto.

### **Elenchi (art. 11 e 29)**

Per quanto riguarda il contenuto minimo di un'iscrizione nell'elenco (**art. 11**), *Swisscom* ritiene che le prescrizioni del Consiglio federale dovrebbero limitarsi alle prestazioni del servizio universale e non, come proposto, concernere tutti i servizi di telecomunicazione (cpv. 1 lett. a). *Swisscom* propone inoltre di eliminare la citazione della rubrica (cpv. 1 lett. c) e la possibilità data al cliente di far figurare il suo nome o indirizzo in forma abbreviata (cpv. 2). Molte persone e organizzazioni (*asut*, *Cablecom*, *Centre patronal*, *COLT*, *economiesuisse*, *Orange*, *SAVASS*, *USAM*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Tele2*, *Verizon*, *VTX*) chiedono l'eliminazione dell'indicazione, nell'elenco, del prezzo da pagare per un servizio a valore aggiunto (cpv. 1 lett. f).

*UCBC* suggerisce che le iscrizioni delle persone ipovedenti o con mobilità ridotta siano completate da un codice in cifre che permetta d'identificarle. *AES* formula un'altra osservazione in merito all'art. 11.

Le disposizioni sulla raccolta e la messa a disposizione dei dati contenuti nell'elenco del servizio universale (**art. 29**) raccolgono i favori di *1818 Auskunft AG* e *Tele2*. *Swisscom* vorrebbe imporre la gratuità dell'iscrizione nell'elenco per i clienti e riportare i costi d'investimento e d'esercizio sui fornitori che domandano accesso ai dati. *Conduit* propone invece che tale accesso sia gratuito. Dal canto loro *sunrise* e *Verizon*, domandano che venga preteso solo l'accesso online o il trasferimento in blocco dei dati e non entrambi. *UCBC* fa un'altra osservazione concernente l'art. 29.

## Servizio universale (art. 12-27)

Mentre *AES* propone di eliminare la possibilità di rinunciare a bandire una pubblica gara se risulta chiaro che non potrà svolgersi in condizioni di libera concorrenza (**art. 12 cpv. 1 e 5, lett. b**), la *Comco* ritiene che sarebbe più opportuno definire più precisamente i casi in cui mancano tali condizioni. *USS*, considera sensato il fatto di rilasciare la concessione per il servizio universale al candidato che non chiede un'indennità finanziaria (**art. 12 cpv. 3**).

*USC* sostiene che una regolamentazione particolare per i collegamenti al di fuori dei centri abitati non sia giustificata e propone di abrogare l'**art. 18**. Per *AES*, chi chiede tale collegamento non dovrebbe essere obbligato ad assumere una parte dei costi se l'installazione o la manutenzione del collegamento o la fornitura del servizio universale è particolarmente onerosa. In questo caso, bisognerebbe poter ridurre solo la gamma delle prestazioni.

Le *AES* sostiene che le tasse chieste per l'attivazione o la disattivazione del blocco delle comunicazioni uscenti (**art. 20**) non dovrebbe superare il prezzo mensile del collegamento.

*UCBC* auspica che le organizzazioni per i disabili siano coinvolte nella scelta dei luoghi in cui installare i telefoni pubblici (**art. 21 cpv. 2**). Chiede inoltre che gli impianti terminali di telecomunicazione siano adattati alle esigenze dei disabili in modo da garantire loro un accesso senza ostacoli ai servizi di telecomunicazione.

Per quanto concerne il finanziamento del servizio universale (**art. 26**), *asut* reputa che la fornitura dei dati derivanti dai sistemi di controllo utilizzati dai fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbe bastare all'*UFCOM* per fissare la cifra d'affari determinante per il calcolo della tassa. *VTX* vorrebbe inoltre che venga precisato che, per i servizi a valore aggiunto, sono inclusi nella cifra d'affari solo gli introiti realizzati. Alcuni partecipanti (*asut*, *COLT*, *Tele2*, *VTX*) si oppongono all'esenzione dal pagamento della tassa accordata ai fornitori di servizi di telecomunicazione la cui cifra d'affari determinante è inferiore a 5 milioni di franchi l'anno e propongono, se non l'abrogazione dell'**art. 26 cpv. 6**, quantomeno la riduzione di tale importo a 2 milioni di franchi.

*sunrise* ha commentato l'**art. 13** (indennità finanziaria), *Swisscom* e *UCBC* l'**art. 15** (prestazioni del servizio universale), *Swisscom* anche l'**art. 16** (collegamento), *Swisscom* e *VTX* l'**art. 23** (limiti massimi dei prezzi) e *UCBC* l'**art. 24** (fatture non pagate e cauzione). Rileviamo che alcune di queste disposizioni sono già state oggetto dell'indagine conoscitiva sul contenuto del servizio universale svoltasi dal 22 febbraio al 31 maggio 2006 e in base alla quale il Consiglio federale ha modificato l'OST il 13 settembre 2006.

## Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici (art. 28-33)

*CTPS*, la *Federazione svizzera dei pompieri* e *IAS* si dicono pienamente soddisfatti delle disposizioni relative alle chiamate d'emergenza (**art. 28**). In merito al cpv. 7, *sunrise*, *Tele2* e *Verizon* suggeriscono un meccanismo di protezione contro l'assunzione da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione dei costi d'investimento e d'esercizio cagionati dalla messa a disposizione alle centrali d'allarme di un servizio di localizzazione delle chiamate d'emergenza. Dal canto suo *Swisscom* osserva che spetta a tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale garantire l'istadamento corretto delle chiamate d'emergenza verso le centrali d'allarme competenti e fornire a queste ultime un servizio che permetta di localizzare le chiamate. I costi derivanti, compresi i costi d'investimento e d'esercizio dovrebbero, secondo *Swisscom*, essere suddivisi tra i fornitori in base al principio di formazione dei prezzi in funzione dei costi (cfr. art. 52).

*GLUE* chiede che l'obbligo d'interoperabilità (**art. 30**) sia esteso ai fornitori di servizi SMS. *Orange* e *Swisscom* vogliono invece limitare quest'obbligo al servizio telefonico pubblico nella misura in cui il servizio di trasmissione dati fa d'ora in poi parte delle prestazioni del servizio universale (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. d). Per quanto concerne le condizioni d'interconnessione in caso di controversia (cpv. 3), la

ComCom suggerisce d'uniformare la terminologia con quella utilizzata nel settore dell'accesso alle risorse e servizi dei fornitori dominanti (cfr. art. 71 cpv. 3).

*Egalité Handicap* e *UCBC* hanno fatto alcune osservazioni sull'**art. 31** (servizi per audiolesi e ipovedenti), *UCBC* sull'**art. 32** (trasmissione di informazioni sulle tariffe) e la *ComCom* e *FKS* sull'**art. 33** (linee affittate).

### Servizi a valore aggiunto (art. 34-40)

*KF*, *SKS* e *USS* accolgono favorevolmente le disposizioni sui servizi a valore aggiunto, mentre *Economiesuisse* e *Swisscable* le considerano eccessive. *Glue* propone un elenco online di tutti i numeri di servizi a valore aggiunto con i prezzi aggiornati, l'indirizzo del fornitore e la descrizione del servizio.

*Orange*, *Swisscom* e *SAVASS* suggeriscono di limitare la definizione dei servizi a valore aggiunto (**art. 1 lett. c**) alle prestazioni fornite interamente tramite reti di telecomunicazione.

*Swisscom*, *Orange* e *SAVASS* consigliano di non includere in una categoria separata i servizi a valore aggiunto a carattere erotico e quelli a carattere pornografico ma solo i servizi a valore aggiunto a carattere pornografico (**art. 39, 40**).

Per identificare i servizi a valore aggiunto (**art. 35**) *UCBC* e *Egalité Handicap* chiedono che l'informazione al cliente sia contemporaneamente udibile e visibile. *SKS* considera l'articolo giusto e appropriato. *Asut*, *Swisscable* e *Cablecom* vogliono eliminare il cpv. 1. *Sunrise*, *Verizon*, *asut*, *Swisscable* e *Cablecom* desiderano eliminare il primo e il secondo periodo del cpv. 4. *Colt* raccomanda che cpv. 4 venga riformulato in modo tale da chiarire che i servizi offerti mediante numeri geografici non possono figurare sulla fattura telefonica.

*sunrise*, *Verizon*, *Tele2*, *COLT* e *Orange* auspicano la soppressione dell'**art. 36 cpv. 1 lett. b**. *Swisscom*, *Tele2*, *VTX*, *COLT* e *Orange* vogliono evitare che i fornitori di servizi di telecomunicazione possano essere considerati fornitori di servizi a valore aggiunto, nei casi in cui per un servizio a valore aggiunto il titolare dell'elemento d'indirizzo non sia certo o identificabile. *Pay4Service AG+*, *Orange*, *VTX*, *Swisscom* e *SAVASS* si oppongono all'esigenza sancita all'**art. 36 cpv. 2**, secondo cui i fornitori di servizi a valore aggiunto devono avere una sede in Svizzera. *Orange*, *Swisscom* e *SAVASS* propongono al massimo che venga chiesta una sede nell'Ue o in uno Stato contraente della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, RS 0.275.11).

*Swisscom* e *SAVASS* vogliono che il diritto all'informazione valido per le comunicazioni prepagate previsto all'**art. 37 cpv. 2** venga limitato nel tempo. *Orange* e *SAVASS* non vogliono garantirlo gratuitamente. *Cablecom*, *Orange*, *sunrise*, *asut*, *Swisscable* e *Tele2* non vogliono garantirlo per iscritto ma solo oralmente. *Sunrise*, *asut*, *Swisscable*, *Tele2* e *Orange* criticano il fatto che il capoverso abbia quasi lo stesso contenuto dell'art. 77 cpv. 4. *sunrise*, *Verizon*, *Asut*, *Swisscable*, *Cablecom*, *Tele2* e *Orange* si esprimono contro l'**art. 37 cpv. 4**. *Swisscom* e *COLT* propongono che il fornitore può bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto ai clienti che hanno impugnato una fattura concernente tali servizi. *Orange* chiede un periodo transitorio per l'**art. 37 cpv. 1 e 3**.

Per quanto riguarda i limiti massimi dei prezzi di servizi a valore aggiunto (**art. 38**), *SKS* suggerisce che in ogni SMS, MSM, o altra prestazione a valore aggiunto sia contenuto lo Stop-Code. *Asut* e *Orange* fanno notare che, con i limiti massimi dei prezzi proposti, in futuro determinate offerte di e-payment non potranno più essere fornite. *Tele2* considera sensati i limiti massimi. *COLT* e *Orange* vogliono eliminare il cpv. 1; *VTX*, *Swisscom* e *SAVASS* propongono un limite massimo di CHF 100.- *Orange* si dice favorevole al limite massimo di cui al cpv. 2. Per il cpv. 3 *COLT*, *Swisscom* e *SAVASS* propongono un limite massimo di CHF 10.-. *SAVASS* e *Swisscom* vogliono eliminare il limite massimo di CHF 200.- previsto al **cpv. 4**. In alternativa propongono di aumentare l'importo. Anche *COLT*, *Orange* e *VTX* vogliono un aumento dell'importo. Le proposte sono 400, 450, 500 e 620 franchi.

Per quanto riguarda il blocco dell'accesso ai servizi a valore aggiunto (**art. 39**), Orange suggerisce di non differenziare il blocco per SMS e WAP, il blocco di tutti i servizi a valore aggiunto e di quelli a carattere erotico e pornografico. *Sunrise, Verizon, COLT, Tele2, Swisscable, asut, Cablecom, Orange e Swisscom* vogliono che il cpv. 4 escluda i clienti per i quali il fornitore ha già bloccato i servizi a valore aggiunto per altri motivi. Verizon respinge l'idea che i fornitori di servizi di telecomunicazione debbano informare ogni anno i loro clienti sulla possibilità di bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto (cpv. 5). *VTX* suggerisce che i fornitori debbano solo inserire un rinvio al sito Internet dell'UFCOM, alla pagina in cui sono riportati i diritti dei clienti. *Orange* chiede un periodo transitorio per l'art. 39 cpv. 1 - 3.

*SKS, asut e Cablecom* concordano con il blocco automatico dell'accesso per i minorenni (**art. 40**). *Centre Patronal, USAM (Camera VD), COLT, Verizon, Swisscom, SAVASS e Orange* fanno notare che spesso i fornitori non sono in grado di scoprire se i clienti o utenti sono minorenni. *Orange* chiede anche qui un periodo transitorio.

### **Organo di conciliazione (art. 41-48)**

*KF, Ombudscom e SKS* vedono di buon occhio l'istituzione di un organo di conciliazione indipendente. Secondo molti partecipanti (*economiesuisse, SAVASS, USS, sunrise, Swisscom, Tele2, Verizon, Comco*), le disposizioni previste sono troppo dettagliate, o addirittura contraddicono le regole di procedura civile e danno l'impressione che l'organo di conciliazione sarà più un tribunale arbitrale che un mediatore.

L'*asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable e Verizon* ritengono che all'organo di conciliazione dovrebbero poter essere affidati altri compiti nel settore delle telecomunicazioni (**art. 41**).

*Cablecom, Orange e Swisscable* hanno fatto alcune osservazioni in merito alle condizioni che un terzo deve soddisfare per farsi attribuire il compito che spetta all'organo di conciliazione (**art. 42 cpv. 2**). In particolare considerano che la condizione legata al rispetto del diritto applicabile (lett. a) sia superflua e debba essere eliminata. Inoltre, assieme a *KF* insistono affinché il principio di trasparenza (lett. c) garantisca la riservatezza dei dati dei clienti e dei fornitori. *Orange* e *Swisscable* consigliano anche di rinunciare ad esigere dal delegato che svolga il suo compito in modo efficace (lett. b). Dal canto suo la *ComCom* raccomanda di aggiungere una condizione sulla capacità finanziaria del delegato di svolgere il suo compito a lungo termine.

*Cablecom, Orange e Swisscable* vorrebbero che il compito di conciliazione sia delegato per un periodo di almeno 24 mesi, *KF* per una durata minima di 36 mesi (**art. 42 cpv. 3**). *Cablecom* e *Swisscable* formulano ancora alcuni commenti sull'**art. 42 cpv. 5** e *Orange* sull'**art. 42 cpv. 6**.

Molti partecipanti si esprimono sui principi procedurali prevista all'**art. 43** (*asut, Cablecom, COLT, Ombudscom, Orange, SAVASS, sunrise, Swisscable, Swisscom, Verizon*). In particolare suggeriscono che le parti siano ascoltate dall'organo di conciliazione e abbiano il diritto di consultare i documenti prodotti dall'altra parte (cpv. 1). Ritengono inoltre che il compito dell'organo di conciliazione dovrebbe limitarsi a proporre un accordo amichevole che le parti sono libere di accettare o rifiutare (cpv. 4). La procedura si concluderebbe dunque con l'accettazione o il rifiuto delle parti della proposta di conciliazione (cpv. 5). *Sunrise* e *Verizon* reputano che non sia necessario che l'UFCOM approvi il regolamento dell'organo di conciliazione (cpv. 7), mentre secondo *Swisscom* quest'approvazione dovrebbe avvenire nell'ambito dell'art. 42, precisando di quale regolamento di tratta.

*asut, Cablecom, COLT, KF, Ombudscom, Orange, sunrise, Swisscable, Swisscom e Verizon* pensano che l'organo di conciliazione non possa essere adito se la controversia è già oggetto di una procedura dinanzi a un tribunale ordinario o arbitrale e che una procedura di conciliazione in corso divenga priva di oggetto se una delle parti adisce uno di questi tribunali (**art. 44 cpv. 2**). *asut, Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscable e Verizon* domandano inoltre di eliminare l'**art. 44 cpv. 3** (sospensione

della prescrizione di un'azione civile) e dell'**art. 44 cpv. 4** (comparsa di un collaboratore dell'organo di conciliazione in qualità di testimone di un'altra procedura).

I fornitori (*Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Swisscom, Verizon*) come pure *asut* e *Swisscable* si oppongono alla comunicazione di tutti i dati che l'organo di conciliazione potrebbe richiedere e propongono di limitare l'obbligo d'informazione di cui all'**art. 45 cpv. 1 e 2** ai documenti necessari a formulare una proposta di conciliazione, ad eccezione, secondo *Swisscom*, dei dati coperti dal segreto delle telecomunicazioni. Se occorre fornire dati delicati, *VTX* considera importante che l'organo di conciliazione non impieghi persone legate ai fornitori. *SAVASS* reputa che l'organo di conciliazione non dovrebbe entrare nel merito di una domanda abusiva o palesemente ingiustificata mentre, secondo *VTX*, in un caso simile il fornitore dovrebbe disporre del diritto di rifiutare di partecipare alla procedura e non anticipare le tasse. Secondo *Swisscom* e *VTX*, è eccessivo l'obbligo cui sottostanno i fornitori d'informare i rispettivi clienti dell'esistenza dell'organo di conciliazione al momento in cui concludono un contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno (**art. 45 cpv. 3**).

*COLT, sunrise* e *Verizon* intendono limitare il diritto dell'organo di conciliazione di trattare dati personali (**art. 46 cpv. 1**) ai dati acquisiti o allestiti dai fornitori allo scopo di fornire prestazioni di telecomunicazione. Mentre *VTX* considera che la pubblicazione delle decisioni dell'organo di conciliazione prevista dall'**art. 46 cpv. 4** viola il segreto aziendale, *Cablecom, KF, Orange* e *Swisscable* suggeriscono di precisare che l'organo di conciliazione può pubblicare le sue decisioni solo in modo anonimo. *COLT, sunrise, Swisscom* e *Verizon* sostengono che tale pubblicazione non ha senso nella misura in cui non si tratta di vere e proprie decisioni. Al massimo, l'organo di conciliazione dovrebbe poter pubblicare solo i risultati del trattamento dei casi che gli sono stati sottoposti.

La *ComCom* propone di rivedere a fondo l'**art. 47** allo scopo di garantire all'organo di conciliazione una base finanziaria solida, esaminando se l'indipendenza di quest'organo non esiga una partecipazione della Confederazione. *VTX* crede che occorrerebbe stabilire un importo minimo oggetto di controversia per evitare che le tasse siano ampiamente superiori. Dal canto suo *AES*, domanda che la tassa procedurale pagata dai clienti non superi i 100 franchi.

Secondo la *ComCom*, il diritto d'accesso ai locali dell'organo di conciliazione (**art. 48 cpv. 2**) è eccessivo e l'*UFCOM* deve poter controllare l'attività del delegato nell'ambito di una procedura di vigilanza senza che sia necessario menzionare misure coercitive particolari.

### **Accesso alle risorse e ai servizi dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato (art. 49-71)**

In generale, *COLT, Orange, sunrise* e *Verizon* preferiscono che i dettagli siano emanati sotto forma di prescrizioni tecniche e amministrative. Vorrebbero anche, assieme a *Tele2*, che per ogni forma d'accesso vengano conclusi dei SLA (Service Level Agreements) che garantiscano le condizioni correnti del settore. *VTX* considera che la nozione di dominanza dovrebbe essere definita in modo più chiaro. Per quanto concerne il lasso di tempo durante il quale il fornitore non può effettuare modifiche tecniche alle sue prestazioni in materia di accesso una volta ricevuta l'ordinazione (art. 54 cpv. 5, art. 55 cpv. 2, art. 56 cpv. 3, art. 58 cpv. 4, art. 59 cpv. 2, e art. 60 cpv. 3), *Swisscom* suggerisce di non fissarlo a 12 mesi come invece previsto, ma di fare riferimento a un termine appropriato limitando nel contempo il campo d'applicazione delle disposizioni sopraccitate alle modifiche fondamentali.

Mentre alcuni fornitori (*COLT, Orange, sunrise, Verizon*) ritengono che le modifiche previste dell'offerta di base (**art. 51 cpv. 2**) dovrebbero essere annunciate non 3 ma almeno 6 mesi in anticipo, *Swisscom* propone di informarne gli altri fornitori (ma non l'*UFCOM*) entro un termine appropriato. Pur dichiarandosi pronta a fornire le informazioni necessarie aggiornate, *Swisscom* si oppone all'obbligo generalizzato di mettere a disposizione dei suoi concorrenti un sistema informatico che permetta a questi ultimi di fare e gestire delle ordinazioni online (**art. 51 cpv. 3**). Questa disposizione è invece accolta favorevolmente dalla *ComCom* mentre i concorrenti di *Swisscom* (*Cablecom, COLT, Orange, sunrise, Tele2, Verizon*) vorrebbero che fossero precisati alcuni punti. La *ComCom* domanda inoltre di

precisare all'**art. 51 cpv. 1** l'oggetto dell'offerta di base, mentre *Swisscom* propone di abrogare l'**art. 51 cpv. 4**, che disciplina il modo in cui le basi di calcolo delle offerte devono essere presentate.

La *ComCom* è soddisfatta delle disposizioni previste in materia di collocazione (**art. 54**). *Economiesuisse*, *USS*, *Swisscom* e *Transfair/Travail.Suisse* considerano invece che tutte o parti delle disposizioni previste siano contrarie alla legge. Mentre per *Cablecom* e *Swisscable* la collocazione fisica deve essere offerta ovunque è necessario, *VTX* reputa che la collocazione aperta deve essere disponibile ovunque e insiste sull'importanza dell'accesso non accompagnato gratuito agli impianti. Dal canto loro, il *Sindacato della comunicazione* e *Transfair/Travail.Suisse* adducono che la collocazione aperta e l'accesso non accompagnato agli impianti sollevano problemi di sicurezza. *Swisscom* vi si oppone, come pure alla collocazione virtuale, che secondo *Tele2* dovrebbe invece essere offerta in ogni caso in aggiunta alla collocazione fisica. Mentre *Orange* e *VTX* vogliono precisare i diritti dei fornitori presenti negli spazi di collocazione, *Swisscom* respinge la possibilità che l'**art. 54 cpv. 2 lett. c e d** attribuisce loro d'interconnettersi tra loro e di offrire la collocazione virtuale a terzi. *COLT*, *sunrise* e *Verizon* auspicano delle precisazioni sull'utilizzo ottimale dello spazio disponibile (**cpv. 3**) e sulla liberazione di una superficie di collocazione attribuita ma non utilizzata (**cpv. 4**). In questo caso, *Swisscom* valuta che i bisogni del fornitore dominante devono essere presi in considerazione alla stessa stregua di quelli degli altri fornitori.

Mentre per *Cablecom* e *Swisscable* è importante che l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (**art. 55**) sia possibile, se occorre, tra la centrale locale e gli edifici degli abbonati a livello dei deviatori di quartiere, *SAB*, *USS*, *Swisscom* e il *Sindacato della comunicazione* considerano che possa essere consentito solo a livello dei deviatori principali nelle centrali locali. Dal canto loro, la *ComCom* e *economiesuisse* ritengono che la disaggregazione della linea d'utente debba restare possibile nelle centrali locali anche se il rame è sostituito dalla fibra ottica su una parte della tratta. *COLT*, *sunrise* e *Verizon* vorrebbero precisare che le capacità che non vengono utilizzate per almeno tre mesi devono essere immediatamente liberate per terzi.

Per quanto riguarda l'accesso a flusso di bit ad alta velocità (**art. 56**), *Cablecom* e *Swisscable* considerano che il progetto prevede una soluzione che permette a terzi di beneficiare di prestazioni d'accesso a prezzi calcolati in funzione dei costi senza dover investire nella loro infrastruttura. Per la *ComCom*, *SAB* e *Swisscom*, occorrerebbe fornire precisazioni in merito alla scadenza di quattro anni prevista dal legislatore. Per non bloccare gli sviluppi futuri, *COLT*, *sunrise*, *Tele2* e *Verizon* propongono di formulare il **cpv. 1 lett. c** (dati tecnici dell'accesso fisico) in modo neutro senza fare riferimento al DSLAM (Access Multiplexer). *COLT*, *sunrise* e *Verizon* chiedono inoltre che l'accesso ad alta velocità sia disponibile per ogni collegamento, il fornitore dominante sarebbe, se del caso, chiamato a svolgere i lavori necessari.

*Tele2* suggerisce che l'offerta di base concernente la fatturazione del collegamento (**art. 57**) dia ai clienti anche la possibilità di chiedere un collegamento fisso direttamente al fornitore preselezionato. Mentre *COLT*, *sunrise* e *Verizon* domandano che il prezzo chiesto dal fornitore dominante tenga conto di un guadagno corrente nel settore per il fornitore richiedente, *Swisscom* vorrebbe che le sue spese di fatturazione gli vengano rimborsate in base al principio dell'orientamento dei prezzi ai costi. *COLT*, *sunrise*, *Tele2*, *Verizon* e *VTX* si sono inoltre pronunciati sulla questione di sapere quale fornitore ha il diritto di fatturare il collegamento (**cpv. 3**).

*Swisscom* ritiene che l'obbligo d'interconnessione previsto dalla legge concerne solo il servizio telefonico pubblico e dunque i **cpv. 1 e 2 dell'art. 58** possono essere uniti. *VTX* propone di aggiungere nell'offerta di base l'obbligo di fatturare i servizi a valore aggiunto. Secondo *sunrise*, occorrerebbe prevedere che le capacità non utilizzate per almeno tre mesi dovrebbero immediatamente essere liberate per terzi.

*COLT* e *sunrise* credono che bisognerebbe prevedere disposizioni per evitare che le capacità disponibili nelle canalizzazioni di cavi (**art. 60**) siano oggetto di riserve da parte del fornitore dominante a scapito dei suoi concorrenti. Se da un lato *Tele2* si dice favorevole all'introduzione di un sistema online che metta a disposizione dei fornitori le informazioni necessarie e *Orange* e *sunrise* vogliono com-

pletare le informazioni disponibili, dall'altro *Swisscom* ne respinge il principio. *COLT*, *sunrise* e *Verizon* auspicano ancora precisare che le capacità non utilizzate per almeno tre mesi devono immediatamente essere liberate per terzi.

*CSI* ha commentato in generale le disposizioni sui contratti e la procedura in materia d'accesso, mentre *Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *Swisscable* e *Verizon* hanno espresso pareri particolareggiati sull'**art. 62** (confidenzialità delle informazioni), *COLT*, *Verizon* e *AES* sull'**art. 67** (richiesta di decisione), *Swisscom* sull'**art. 68** (misure cautelari), *COLT*, *Orange*, *sunrise* e *Verizon* sull'**art. 70** (procedura di conciliazione) e *COLT*, *sunrise*, *Swisscom*, *Verizon*, *ComCom* e *Comco* sull'**art. 71** (decisione in materia di accesso).

Altri commenti sono stati formulati da *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscom* e *Tele2* sull'**art. 49** (aventi diritto), da *Cablecom*, *COLT*, *ComCom*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Tele2*, *Verizon* e *AES* sull'**art. 50** (non discriminazione, in particolare sulla questione delle riserve del fornitore dominante e dei bisogni immediati dei suoi concorrenti), da *Orange*, *Swisscom* e *AES* sull'**art. 52** (formazione dei prezzi in funzione dei costi), da *Swisscom* sull'**art. 53** (interfacce), da *FKS*, *Orange*, *Swisscom*, *Tele2* e *Verizon* sull'**art. 59** (linee affittate).

### **Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati (art. 77-83)**

Alcuni partecipanti (*asut*, *SAVASS*, *sunrise*) adducono che l'**art. 77 cpv. 4** ripete l'art. 37 cpv. 2. La maggior parte dei partecipanti (*asut*, *Cablecom*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Tele2*) ritiene che occorrerebbe precisare che i dati di fatturazione devono essere forniti oralmente ai titolari dei collegamenti con prepagamento delle tasse di comunicazione. *Orange* e *Swisscom* propongono inoltre di limitare a un mese il diritto di questi ultimi di chiedere i dati di fatturazione.

Secondo vari partecipanti (*asut*, *Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Verizon*), occorrerebbe precisare che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono comunicare ai fornitori di servizi a valore aggiunto solo i dati (disponibili) necessari all'ottenimento del pagamento dovuto per le prestazioni fornite da questi ultimi (**art. 77 cpv. 5**). Questo dovrebbe inoltre valere anche per i casi in cui il cliente non paga oppure contesta la fattura (*asut*, *Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Verizon*). *Orange* aggiunge che il fornitore di servizi di telecomunicazione dovrebbe essere tenuto a comunicare i dati solo se il fornitore di servizi a valore aggiunto gli rimborsa gli eventuali importi alla oggetto della contestazione già pagati. *VTX* domanda dal canto suo che venga precisato che il consumo di un servizio a valore aggiunto è equiparato a un contratto implicito.

*Orange* propone inoltre di far riferimento al cpv. 4 nell'**art. 77 cpv. 1 e 9**, e di precisare all'**art. 77 cpv. 2 lett. a**, che l'obbligo cui sottostà il fornitore di servizi di telecomunicazione di comunicare al cliente gli elementi d'indirizzo completi dei collegamenti chiamati vale anche per i servizi a valore aggiunto.

Mentre *KF*, *Orange* e *SKS* sostengono le disposizioni proposte all'**art. 78** per lottare contro la pubblicità di massa sleale, *economiesuisse* adduce che i fornitori di servizi di telecomunicazione non dovrebbero essere resi responsabili, direttamente o indirettamente, del contenuto delle informazioni che veicolano. *asut*, *Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom* e *Verizon* pensano che l'obbligo cui soggiacciono i fornitori di servizi di telecomunicazione di proteggere i loro clienti contro l'invio di pubblicità di massa dovrebbe essere limitato ai soli casi in cui il carattere sleale della pubblicità è riconoscibile. Secondo *Cablecom* e *Swisscable*, i fornitori devono dunque poter sopprimere tutta la pubblicità di massa senza dover valutare se è sleale o meno. *Swisscom* aggiunge che bisognerebbe imporre ai fornitori solo misure che cagionano spese ragionevoli e che rispettano il principio di proporzionalità. Vengono formulati altri commenti sull'**art. 78 cpv. 3** da *VTX*, sull'**art. 78 cpv. 4** da *KF* e *Orange* e sull'**art. 78 cpv. 6** da *asut*, *Cablecom*, *COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscable*, *Swisscom*, *Tele2* e *Verizon*.

La soppressione dell'obbligo di fornire il servizio di rifiuto delle chiamate anonime (**art. 79**) ha sollevato pareri discordanti. *KF*, *Orange* e *Swisscom* sono favorevoli, contrari invece *Centre patronal* e *USAM*.

Lo stesso accade per l'obbligo di cui all'**art. 79 cpv. 2**, secondo cui i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a indicare esplicitamente ai loro clienti, alla conclusione del contratto di abbonamento, che hanno la possibilità di sopprimere l'indicazione del loro numero: *KF* è favorevole, la *Comco* considera che bisogna eliminarlo, mentre i fornitori (*COLT*, *Orange*, *sunrise*, *Verizon*) suggeriscono di renderlo meno rigido.

*Egalité Handicap* e *COLT* si sono espressi sugli **art. 77 e segg.**, *UCBC* sull'**art. 80** (indicazione del numero chiamato) e *UCBC* sull'**art. 83** (elenchi telefonici).

### **Interessi nazionali preponderanti (art. 84-91)**

Per quanto concerne le prestazioni in situazioni straordinarie (**art. 84-88**), *KSA* ricorda alcuni principi fondamentali. Se da un lato *Swisscom* propone di precisare che la fornitura di prestazioni del servizio universale (**art. 84 cpv. 1 lett. a**) si limita al servizio telefonico pubblico, dall'altro, la *Federazione svizzera dei pompieri*, *KomABC* e *Swissphone* domandano che i fornitori di servizi di telecomunicazione interessati abbiano l'obbligo di offrire servizi di radiochiamata (paging) agli organi incaricati di affrontare situazioni straordinarie. *Swisscom* propone anche di eliminare la possibilità data a questi ultimi dall'**art. 84 cpv. 4**, di chiedere la localizzazione delle chiamate e di avere accesso, per i numeri designati dall'UFCOM, al servizio di localizzazione menzionato all'**art. 28 cpv. 6**. *Swisscom* vorrebbe inoltre che sia precisato che le prestazioni dei fornitori di servizi di telecomunicazione possano servire solo a far fronte alle situazioni d'emergenza.

*KomABC* e *Swisscom* propongono di adattare le disposizioni sulle limitazioni del traffico delle telecomunicazioni (**art. 89 e 90**) alle possibilità di prioritizzazione disponibili oggi sul mercato delle comunicazioni mobili. Dal canto suo *CSI* chiede che il DATEC e i fornitori di servizi di telecomunicazione non siano solo abilitati ma obbligati a garantire, se necessario, la prioritizzazione delle comunicazioni.

Per quanto riguarda il nuovo **art. 91** sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, vari partecipanti (*asut*, *Orange*, *sunrise*, *Swisscom*, *Verizon*) considerano che l'obbligo di segnalare le interferenze dovrebbe essere precisato nelle prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM, in particolare allo scopo di definire cosa s'intende per "toccano un numero rilevante di clienti". *COLT* suggerisce che la segnalazione delle interferenze sia oggetto di una statistica annua. Dal canto suo *Swisscom* ritiene che i costi supplementari cagionati dall'obbligo di annunciare dovrebbero essere sostenuti dalla Confederazione. Mentre *asut*, *COLT*, *sunrise*, *Tele2* e *Verizon* reputano che le norme internazionali armonizzate dovrebbero essere considerate obbligatorie, *Swisscom* consiglia di lasciare i fornitori di servizi di telecomunicazione liberi di utilizzare le norme che sembrano loro più appropriate e domanda che la Confederazione assuma i costi risultanti dalle esigenze supplementari che dovrebbero rispettare. Si sono espressi sull'**art. 91** *FKS*, *AES* e la *ComCom* che in particolare propone di fissare una qualità minima del servizio a favore dei consumatori.

### **Modifica dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (art. 104)**

*Glue* propone che siano comunicati anche i costi che gli utenti di telefonia mobile devono pagare in aggiunta a quelli dei servizi a valore aggiunto. *SAVASS* e *Swisscom* si oppongono alla norma secondo cui gli abbonati a servizi a valore aggiunto devono confermare ancora una volta l'abbonamento dopo aver ricevuto le informazioni sui costi che saranno loro fatturati (**art. 11b cpv. 2 OIP, RS 942.211**).

### **Altre disposizioni**

*Swisscom* e *AES* hanno commentato gli **art. 72 à 76** (utilizzazione di aree di uso comune e contenzia) *COLT*, *AES* e *VTX* le disposizioni relative alla statistica ufficiale sulle telecomunicazioni (**art. 92-100**).

### 3. Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

#### Attribuzione degli elementi d'indirizzo

*SWITCH* domanda che venga eliminato il secondo periodo dell'**art. 4 cpv. 1**, adducendo che l'attribuzione di un elemento d'indirizzo si basa proprio sul diritto d'utilizzo del titolare. Come minimo l'applicazione di questa disposizione dovrebbe essere esclusa per i nomi di dominio di cui all'**art. 14f cpv. 3**.

#### Effetto della revoca

*Orange* e *Swisscom* propongono di prevedere un'immediata crescita in giudicato della revoca degli elementi d'indirizzo (**art. 12 cpv. 1**) solo nel caso in cui il titolare non rispetta il diritto applicabile (cfr. **art. 11 cpv. 1 lett. b**). In tutti gli altri casi, va applicata la norma attualmente in vigore.

#### Nomi di dominio

Invece del nuovo **art. 14f cpv. 6**, relativo al rimborso della tassa di gestione annua di un nome di dominio in caso di trasferimento di quest'ultimo, *SWITCH* suggerisce d'introdurre una disposizione sul trasferimento dei nomi di dominio che preveda preferibilmente la ripresa del contratto esistente o, sussidiariamente, la conclusione di un nuovo contratto. Nel primo caso, sarebbe necessario un termine di disdetta di 12 mesi. Dal canto suo *VTX* ritiene che il rimborso pro rata della tassa di gestione annua sia esagerato e che spetti alle parti coinvolte mettersi d'accordo in merito. La *ComCom* propone di precisare che l'accredito al nuovo titolare dell'importo da rimborsare è possibile solo con il consenso delle parti coinvolte.

*SWITCH* formula inoltre alcune proposte di modifica dei cpv. 1, 2 e 4 dell'**art. 14f**, facendo in particolare riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale.

*SWITCH* respinge la messa a disposizione del pubblico del contratto concluso tra l'UFCOM e il gestore del registro, prevista all'**art. 14h cpv. 3**, chiedendo invece la possibilità di poter utilizzare la banca dati centralizzata per la protezione preventiva d'infrastrutture critiche o per altri scopi d'interesse pubblico.

*VTX* consiglia d'inserire nell'ordinanza la prassi del gestore del registro che permette a terzi di fatturare e gestire i nomi di dominio dei loro clienti, fatturando loro un prezzo.

#### Numeri brevi per i servizi SMS e MMS

Secondo *Orange* occorre limitare la definizione dei gruppi di numeri riservati ai soli servizi a carattere pornografico (**art. 15d cpv. 2**), lasciando i fornitori di servizi di telecomunicazione liberi di ampliare questi gruppi ai servizi a carattere erotico.

#### Servizi d'informazione sugli elenchi

Mentre viene accolta favorevolmente la possibilità d'offrire servizi connessi in aggiunta ai servizi d'informazione (**art. 31a cpv. 1<sup>bis</sup>**), *Conduit* sostiene che occorrerebbe definire questi servizi connessi

in modo più preciso. *1818 Auskunft AG* propone che l'UFCOM li autorizzi mediante una decisione amministrativa contro la quale potrebbe essere interposto un ricorso. *Orange* considera invece che la definizione di questo tipo di servizio dovrebbe limitarsi a considerazioni generali e non implicare un'autorizzazione speciale dell'UFCOM per ogni singolo caso. Dal canto suo *Swisscom* si pronuncia in favore di una totale libertà in cui spetterebbe ai fornitori di servizi di telecomunicazione rispettare il diritto applicabile. Per *UCBC*, questi servizi dovrebbero anche essere disponibili per gli audiolesi e gli ipovedenti.

L'**art. 31a cpv. 3<sup>bis</sup>**, che disciplina l'indicazione del prezzo dei servizi d'informazione e dei servizi connessi conformemente alle disposizioni dell'OST e dell'OIP, è stato commentato da *1818 Auskunft AG*, *Orange* e *UCBC*.

#### **Messa fuori servizio dei numeri brevi**

*1818 Auskunft AG* e *Conduit* chiedono di mettere fuori servizio i numeri 1141 e 1144 contemporaneamente al 111, ossia il 31 dicembre 2006, oppure almeno entro un periodo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'**art. 54 cpv. 6<sup>bis</sup>**. La *Comco* considera un periodo transitorio di tre mesi appropriato e sufficiente. *Orange* concorda invece con la cessazione dell'esercizio il 31 dicembre 2007 mentre *Swisscom* si oppone alla messa fuori servizio di questi numeri. *GLUE* chiede, dal canto suo, che rimanga valido il numero 1144 per le informazioni via SMS.

*Swisscom* domanda di posticipare la cessazione dell'esercizio del numero 175 (**art. 54 cpv. 6<sup>ter</sup>**) dal 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2008.

## **4. Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)**

Le *Federazione svizzera dei pompieri* e *FKS* desiderano che sia esplicitamente menzionata la possibilità di continuare ad utilizzare le frequenze riservate ai pompieri e partono dal principio che questi ultimi hanno la formazione richiesta all'**art. 17b cpv. 2** per ottenere le concessioni di radiocomunicazione necessarie.

*Tele2* considera che le disposizioni sul rilascio di una concessione di radiocomunicazione al miglior offerente siano eccessive. Per quanto concerne le tasse amministrative riscosse a copertura delle spese della procedura (**art. 17d cpv. 2**), *sunrise* propone che per le prestazioni di eventuali esperti indipendenti venga applicata la stessa tariffa di quella applicata ai collaboratori dell'autorità concedente.

La *Comco* chiede l'abrogazione della disposizione secondo cui l'importo dei proventi della vendita deve essere appropriato quando la concessione è aggiudicata al miglior offerente (**art. 17f cpv. 1**). *Swisscom* propone di cancellare l'**art. 17f cpv. 3**, oppure di precisare che le disposizioni dell'art. 17e cpv. 3 e 4 sul diritto di audizione e sulla motivazione delle decisioni di rifiuto di un'offerta si applicano all'aggiudicazione di una concessione di radiocomunicazione al miglior offerente unicamente nel caso di una procedura di preselezione.

La *SSR* parte dal principio che le descrizioni tecniche delle reti menzionate all'**art. 13** corrispondono agli allegati delle concessioni di radiodiffusione attuali. In applicazione dell'art. 107 cpv. 3, della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, la validità della concessione della SSR dovrebbe essere prolungata di 5 anni.

Secondo *CSSD*, all'**art. 36b cpv. 3** occorrerebbe precisare che gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze e che beneficiano di un'autorizzazione dell'UFCOM, possono essere e-

sercitati non solo entro il perimetro delimitato di un carcere, ma soprattutto in quello di un istituto penale. *Orange* e *Swisscom* domandano che le condizioni d'esercizio degli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze (**art. 36b cpv. 4**) siano fissate in modo più preciso.

## **5. Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)**

Nessun commento è stato formulato sul progetto di modifica dell'OIT.

## Elenco dei partecipanti

1818 Auskunft AG  
ACSI Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana  
AES Associazione delle aziende elettriche svizzere  
asut Associazione svizzera utenti telecomunicazioni  
Cablecom GmbH  
Centre patronal (Centro patronale)  
COLT Telecom AG  
Comco Commissione della concorrenza  
ComCom Commissione federale delle comunicazioni  
Conduit Europe SA  
CSI Conferenza svizzera sull'informatica  
CSSD Conferenza svizzera degli stabilimenti di detenzione  
CTPS Commissione tecnica della polizia svizzera  
economiesuisse  
Egalité Handicap  
Electrosuisse  
Federazione svizzera dei pompieri  
FKS Feuerwehr Koordination Schweiz (Coordinamento svizzero dei pompieri)  
FSC Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista  
GLUE Data GmbH  
IAS Interassociazione di salvataggio  
KF Konsumentenforum (Forum dei consumatori)  
KomABC Commissione federale per la protezione ABC  
KSA Commissione federale della sicurezza degli impianti nucleari  
Ombudscm Ufficio di conciliazione della telecomunicazione  
Orange Communications SA  
Pay4Service AG / Acom Business Anstalt / Werbeanstalt  
SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna  
SAVASS Swiss Association Value Added Services  
Schweizerischer Gemeindeverband (Associazione dei Comuni Svizzeri)  
Sindacato della comunicazione  
SKS Fondazione per la protezione dei consumatori  
SRG SSR idée suisse  
sunrise  
Swisscable  
Swisscom AG  
Swissphone Telecom AG  
SWITCH Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung  
Tele2 Telecommunication Services AG  
Transfair / Travail.Suisse  
TSS Telecommunication Support Services AG  
UCBC Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi  
Unione delle città svizzere  
USAM Unione svizzera delle arti e dei mestieri  
USC Unione svizzera dei contadini  
USS Unione sindacale svizzera  
Verizon Switzerland AG  
VTX Services SA